**Camera dei Deputati**

**I Commissione – Affari costituzionali**

**Indagine conoscitiva in materia di**

**Attività di rappresentanza di interessi**

Audizione del 13 luglio 2023

Prof. Francesco Bilancia

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

*Profili tematici di rilievo in via di consolidamento*:

Nel corso dell’**Indagine conoscitiva in materia di Attività di rappresentanza di interessi** promossa dal Presidente della I Commissione sono emerse e, anche sulla base delle pregresse analisi sulla questione, sono ormai in via di consolidamento quattro linee tematiche di orientamento della riflessione:

1. l'ambito soggettivo della normativa in materia sia con riferimento all'individuazione del «decisore pubblico» sia con riferimento all'individuazione del «soggetto portatore di interessi»;
2. le diverse modalità di regolazione del fenomeno;
3. l'individuazione dell'autorità di vigilanza;
4. l’apparato sanzionatorio da prevedere per la violazione della normativa[[1]](#footnote-1).

Della rilevanza di questa sorta di indice tematico è tra l’altro ormai edotta la stessa Commissione europea, che nella recentissima ***Relazione sullo Stato di diritto 2023*** *country specific* *sulla situazione dello Stato di diritto in* ***Italia****[[2]](#footnote-2)* vi fa espresso richiamo. In questo documento, dopo una ricognizione dei progressi compiuti in riferimento agli impegni assunti dall’Italia nell’anno precedente, **la Commissione ha poi richiamato la rilevanza di una disciplina dei rappresentanti di interesse nel contesto delle raccomandazioni formulate per l’anno 2023**. Come è già noto a codesto illustre consesso, in merito agli impegni assunti dal nostro Paese con l’adozione del PNRR si formula espressamente una raccomandazione ad “*adottare norme complessive sui conflitti di interessi e regolamentare il lobbying istituendo un registro operativo delle attività dei rappresentanti di interessi, compresa un'impronta legislativa*”[[3]](#footnote-3). Si segnala il positivo riscontro alla iniziativa in corso presso questa Commissione, anche con riferimento alla Indagine conoscitiva avviata dal suo Presidente, ma si osserva che “*Finché non sarà istituito un registro delle lobby operativo, compresa un'impronta legislativa, la regolamentazione delle attività di lobbying nei confronti del governo rimarrà frammentaria*”[[4]](#footnote-4).

Questa “raccomandazione”, ad effetto non vincolante ma fortemente incisiva sul piano reputazionale, è già presente in numerose precedenti versioni annuali del *Report* della Commissione sulla situazione dello Stato di diritto in Italia, ma **non sfugge la diversa rilevanza di questo documento nella attuale fase di vigenza del Piano del *Recovery and Resilience Facility*** (RRF, in seno a NGEU) in corso di attuazione attraverso gli impegni assunti dall’Italia con il **PNRR** e a valle dell’adozione del **Regolamento UE 2020/2092** del 16 dicembre 2020 *relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione*.

*Introduzione*

Tra le cause della crisi della rappresentanza politica si annovera, da tempo, l’erompere degli interessi particolari e singolari come antagonisti dell’interesse generale. Il tema oggetto dell’**Indagine conoscitiva** è, perciò, estremamente delicato – e molto rilevante allo stesso tempo - . Selezionare modelli, forme e procedure di canalizzazione degli interessi coinvolti nei processi decisionali nonché i soggetti interessati, ma evitando ad un tempo indebite pressioni di gruppi e associazioni nei processi decisionali pubblici, nonché gli eccessi dei particolarismi nella composizione della rappresentanza non è un compito banale. **Promuovere, secondo il disegno costituzionale, il più ampio pluralismo istituzionale, territoriale, economico e sociale** esclude l’**ipotesi di costruire un circuito rappresentativo di interessi singolari alternativo al sistema politico**, scongiurando i rischi di una democrazia corporativa o organica. In rottura del paradigma emergente dal disposto degli artt. 49 e 67 della Costituzione (il primo riferendosi a “tutti i cittadini” per definire la partecipazione alla “determinazione della politica nazionale”; il secondo definendo la “rappresentanza della Nazione, come un tutto” quale missione di ciascun singolo membro del Parlamento).

Eppure da tempo è emersa la necessità di qualificare meglio e di aggiornare i processi decisionali democratici:

In un importante passaggio della “Conferenza stampa tenuta al Palazzo della Consulta sabato 29 gennaio 2022, giorno della sua elezione come Presidente, rispondendo ad una domanda specifica il Prof. Amato ha, infatti, osservato che *le regole costituzionali e parlamentari sul procedimento legislativo sono fortemente improntate ad assicurare una “perfezione del contraddittorio” meno attente alle, appunto, “impellenti ragioni di tempo” laddove sia necessario legiferare bene, sì, ma anche presto. Come esempio è stato citato il procedimento di approvazione della legge di bilancio, per considerare la necessità di un aggiornamento della disciplina della c.d. “sessione di bilancio” al fin di evitare il ripetersi della recente prassi di quello che viene chiamato “di fatto un monocameralismo ad anni inversi”*.

Ma in realtà negli ultimi decenni **si avverte forte la caduta del contraddittorio in seno alla discussione parlamentare**.

Rappresentare significa **immedesimarsi nei bisogni e nelle esigenze dei rappresentati; *informarsi ed informare* adeguatamente il pubblico; assorbire i diversi punti di vista, le contraddizioni, i conflitti, le diverse posizioni**, in cerca di una soluzione condivisa. Questo in una fase storica di **drammatica crisi della partecipazione politica e della capacità rappresentativa e di sintesi dei partiti** (se non in sé, rispetto all’esperienza dei grandi partiti di massa con milioni di iscritti attivi dal secondo dopoguerra e fino alle soglie degli anni ‘80).

Di qui la rilevanza della tematica e della ipotesi di legiferare in materia di gruppi di pressione, di *lobbies*. Assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi (di tutti gli interessi), **evitando l’interferenza occulta nei processi decisionali pubblici di singolari interessi privati sotterranei**. Una necessità importante dunque, che muove da **un dilemma**. Come contemperare l’interesse di ciascun cittadino a vedersi rappresentato in condizioni di eguaglianza con la necessaria apertura dei processi legislativi e decisionali in genere alle competenze qualificate, a partire da quelle tecnico-scientifiche, e ai punti di vista degli interessi altrimenti qualificati.

A mio giudizio l’orientamento da seguire dovrebbe essere ispirato da due fattori essenziali: **a) pubblicità e trasparenza dei processi di interlocuzione e contatto tra istituzioni e interessi; b) semplificazione burocratica**. Disciplinare le *lobbies* non può e non deve ridondare nella proliferazione di oneri burocratici.

*Di alcuni argomenti comparativi a favore di una disciplina legislativa in relazione ai contenuti*:

Come è noto il fenomeno è di risalente emersione e qualificazione giuridica negli USA, sistema politico nel quale il coinvolgimento delle *lobbies* è parte integrante dei processi legislativi alla stessa stregua dei partiti e all’interno di questi ultimi; così come anche nei processi decisionali delle istituzioni europee.

Nel contesto dell’ordinamento dell’Unione europea[[5]](#footnote-5) non può, infatti, sottacersi la rilevante circostanza per la quale le disposizioni normative e i relativi provvedimenti attuativi sono **vincolanti espressamente nei confronti non soltanto dei cittadini persone fisiche, ma altresì delle imprese**. I destinatari del diritto dell’UE sono contestualmente “cittadini e imprese”. Ciò ha comportato **fin dalle origini una presenza costante e significativa di gruppi di interesse** presso le strutture burocratiche della Commissione, titolare non soltanto di funzioni normative secondarie, ma altresì esecutive, di vigilanza, di indirizzo e controllo e di orientamento che rendono **l’interlocuzione diretta con le imprese e gli interessi qualificati pressoché imprescindibile**. Il consolidamento di prassi di consultazione degli interessi in modelli informali e generatori di *soft law* ha contribuito, così, negli anni a consolidare un vero e proprio *case-law* di precedenti e schemi di orientamento generale, parzialmente istituzionalizzando le funzioni di *lobbying* presso la Commissione, fino all’approvazione del noto accordo interistituzionale del 2021 che coinvolge anche il Parlamento e il Consiglio. L’argomento merita, quindi, senz’altro un approfondimento.

*In riferimento al merito delle questioni*

A queste **considerazioni**, come dire?, comparatistiche, se ne aggiungono altre **di merito**, connesse agli argomenti e tematiche che l’attività politica ha nel tempo dovuto acquisire alla propria attenzione ai fini della propria azione. Mi riferisco in primo luogo alla **questione economica**, intesa sia come **regolazione e vigilanza dei mercati**, che come gestione delle **questioni di finanza pubblica connesse all’EURO, all’Unione Economica e Monetaria e ai vincoli finanziari e di bilancio**. Temi e materie per le quali competenze ed *expertise* rappresentano premesse essenziali di una qualificata attività di rappresentanza, generale e degli interessi coinvolti, finanziari, imprenditoriali, dei consumatori e dei risparmiatori (per tacere delle conseguenze degli articolati e complessi impegni assunti con l’adozione del PNRR e dei relativi effetti sull’attività di indirizzo politico ancora per i prossimi quattro anni).

*Le questioni finanziarie ed economico-sociali*

Su tali questioni merita un *focus* speciale la relazione delle istituzioni parlamentari rappresentative con le **autorità indipendenti** e l’**Ufficio parlamentare di bilancio,** nel loro doppio ruolo di portatori di interessi legislativamente e costituzionalmente attribuiti dall’ordinamento e però, allo stesso tempo, di referenti degli interessi dei mercati economico-finanziari e delle istituzioni economico-finanziarie dell’Unione europea. Qual è il modello di interlocuzione ideale tra queste istituzioni e il Parlamento nazionale nella mediazione tra l’interesse generale e i qualificati interessi particolari? A mio giudizio manca ancora un efficace raccordo tra **l’effetto trainante che sulle politiche pubbliche è ormai assunto dalla prospettiva macroeconomica**, da una parte; e la gestione degli **interessi ormai solo indirettamente coinvolti dalle politiche di aggiustamento fiscale**, dall’altro. Come stimolare ad esempio il ruolo di informazione e consulenza che l’autorità *antitrust* e le autorità di regolazione di settore, unitamente all’UPB potrebbero assumere nei confronti del Parlamento e una **corretta rappresentazione dei bisogni e delle prospettive analitiche delle categorie rappresentative degli interessi** coinvolti nelle decisioni di politica economica e finanziaria soggette alle note condizionalità di provenienza ECOFIN, dall’altro? Una interlocuzione con tali interessi si rende pertanto senz’altro utile.

A mio giudizio deve essere attivata una migliore collaborazione tra **a)** tali istituzioni indipendenti, in un più chiaro, diretto e trasparente processo di comunicazione con **b)** le corrispondenti istituzioni dell’Unione europea (Commissione *in primis*) e **c)** il Parlamento. Questa è una prospettiva da valorizzare al massimo, rafforzando il ruolo di collaborazione, indirizzo e supporto critico piuttosto che l’attuale deriva di contrappunto polemico come troppo spesso è percepito dalla politica in riferimento a tali autorità indipendenti. L’**interlocuzione diretta con gli interessi economico-sociali** potrebbe allora forse rappresentare il giusto stimolo per questa importante e auspicabile evoluzione istituzionale: ad esempio **un UPB consulente e non mero controllore del Parlamento**, in primo luogo.

Lo sfondo tematico e problematico è ad un tempo stimolante e assai rischioso, però. Si tratta di promuovere e costruire nuovi canali di concertazione tra i diversi settori ed interessi, da un lato, e le istituzioni che dall’esterno influenzano l’attività parlamentare e di governo, dall’altro. Tra **Stato, Unione europea, mercati, comunità di interessi e territoriali, non lasciando indietro Regioni e sistema delle autonomie locali**.

Non mancano i riferimenti nella stessa Costituzione. Qual è, infatti, il senso più attuale della disposizione di cui all’art. 50 Cost.? Vi si legge che “*Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità*”. Partecipazione che ben può essere organizzata per gruppi di interesse, al servizio di quelle che la Costituzione stessa qualifica come **comuni necessità**, da lasciar filtrare in seno alle istituzioni rappresentative per essere assunte e metabolizzate nei processi decisionali pubblici. L’istanza, però, si contrappone appunto proprio ai **rischi di opacità** dei concreti modelli di sintesi degli interessi particolari da parte delle istituzioni rappresentative. Rischi che vanno contrastati mediante una attenta individuazione dei canali di accesso e di formalizzazione documentale dei processi di acquisizione degli elementi informativi utili ai processi decisionali democratici. Ci sono, notoriamente, interessi di diversa natura e provenienza, non tutti riconducibili in maniera semplicistica ai cittadini come tali. Da qui la rilevanza di una disciplina legislativa chiara e, per quanto semplice, ordinata.

*Qualche riferimento comparativo interno*

L’apertura dei procedimenti legali di decisione pubblica alla diretta partecipazione dei comuni cittadini, in forma individuale o associata è peraltro ormai un dato normativamente acquisito addirittura nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Mi riferisco in primo luogo all’istituto di cui al nuovo art. 6 del Regolamento della Corte costituzionale[[6]](#footnote-6), che ha introdotto la possibilità che “*le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità, possano depositare con modalità telematica un’opinione scritta*” (istituto c.d. dell’*Amicus curiae*): L’art. 17 del medesimo Regolamento prevede inoltre la partecipazione di esperti al giudizio di costituzionalità delle leggi. “*1. La Corte, ove ritenga necessario acquisire informazioni attinenti a specifiche discipline, dispone con ordinanza che siano ascoltati esperti di chiara fama in apposita adunanza in camera di consiglio alla quale possono assistere le parti costituite. Con l’autorizzazione del Presidente, le parti possono formulare domande agli esperti. 2. Il cancelliere avverte le parti costituite con modalità telematica almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza in camera di consiglio. 3. La Corte può altresì disporre l’acquisizione da parte degli esperti ascoltati di documenti o di una relazione scritta, del cui deposito con modalità telematica viene data comunicazione alle parti costituite*”. Esperti di chiara fama, si dice, non certo gruppi di interesse. Ma stiamo parlando di un giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, non certo di un procedimento legislativo parlamentare che alla mediazione tra gli interessi è invece espressamente votato.

E l’attenzione è anche qui incentrata**: a)** sui soggetti, qualificati come “*portatori di interessi collettivi e diffusi*” ed “*esperti*”; **b)** sulla **pubblicità dei documenti e dei pareri acquisiti, e sulla trasparenza delle audizioni**. Vale a dire sull’accessibilità per tutte le parti interessate alle informazioni acquisite e sul tenore documentale formalizzato degli atti che assumano rilevanza per la formazione di un giudizio informato, consapevole e trasparente.

Tornando, quindi, alla futura disciplina legislativa dell’attività di rappresentanza degli interessi, la questione dunque è quella di **favorire un accesso paritario e trasparente agli interessi privati**, che qualificherei intanto di rilevanza economico-sociale, pur senza tacere della rilevanza degli elementi tecnico-scientifici, nell’ambito dei processi decisionali legislativi. In primo luogo e soprattutto presso le Commissioni parlamentari e le istituzioni di governo, quindi presso le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, e presso le autorità amministrative indipendenti.

*Elenco ora una serie di problemi/questioni*:

1. I rischi di conflitto di interesse, e di fenomeni di c.d. *pantouflage*, o delle “porte girevoli”, tra rappresentanti di interessi privati, dirigenti pubblici, personale politico, funzionari pubblici, etc. Va evitato il continuo passaggio da un ruolo all’altro. Qui sono a tema, in sostanza: la denuncia spontanea delle situazioni di conflitto di interessi con i connessi doveri di astensione in singoli casi; e, soprattutto, un eventuale regime di incompatibilità.
2. La necessità che si distingua tra interessi organizzati (in primo luogo i sindacati delle categorie) pur sempre di comune rilevanza e gruppi di pressione che agiscano *singulariter*.
3. La questione del finanziamento della politica e della relativa trasparenza, soprattutto per i flussi finanziari o altre utilità erogati alla politica attraverso le piattaforme digitali e i *social network*. In generale l’impatto dell’influenza delle nuove tecnologie sul sistema della rappresentanza, politica e degli interessi privati organizzati.
4. Il tema della salvaguardia della tutela della concorrenza che significa, in principio, trasparenza, parità di condizioni e di informazioni, eguale partecipazione ai processi decisionali di **tutti gli interessi concorrenti**.
5. La dimensione dell’etica pubblica, con le risultanti dei meccanismi anticorruzione e a favore della trasparenza nell’azione dei pubblici poteri in genere. Si tratta di un paradigma normativo ormai acquisito per un corretto governo del flusso degli interessi e della relativa pressione sull’azione amministrativa (modello ANAC e letteratura conseguente, per intenderci). Ma attenzione, **riducendo al massimo gli oneri burocratici**.
6. Necessità di escludere dalla disciplina dei gruppi di interesse e delle *lobbies* i normali contatti istituzionali tra il Parlamento e il sistema delle istituzioni pubbliche, nazionali, regionali, locali ed europee, oltre alla stampa e agli esperti appartenenti alle amministrazioni e alle società pubbliche.

*Di qui un catalogo possibile di obiettivi della disciplina*:

* Continuare a garantire l’**indipendenza della politica dagli interessi particolari**, rendendo questi ultimi visibili all’opinione pubblica e agli stessi rappresentanti, in quanto non essendo essi stessi “ lobbisti” devono necessariamente essere edotti della loro eventuale presenza;
* **Trasparenza** e registrazione delle *lobbies* e dei loro clienti; gruppi di interessi e attività professionale di rappresentanza degli stessi; meglio presso il Parlamento che presso istituzioni esterne (AS 2496, XVIII Leg. AGCM e Commissione bicamerale);
* **Trasparenza** dei finanziamenti; prevedere un’incompatibilità tra gli interessi rappresentati e il ruolo di finanziatori della politica, sanzionando se del caso le violazioni anche solo mediante la pubblicazione delle informazioni relative alle stesse; è sufficiente l’attribuzione di tali nuovi compiti alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici?
* **Trasparenza** delle istanze di partecipazione e comunicazione con gli uffici legislativi e le strutture istituzionali parlamentari e di governo e **pubblicità** della documentazione a supporto delle stesse;
* Controllo delle **informazioni “riservate” e “privilegiate”**;
* Divieti e limitazioni in riferimento ad **interferenze e ingerenze straniere e di Stati ed istituzioni stranieri**;
* Confronto sulla documentazione, i pareri e in generale gli *expertises* in un **dibattito aperto e trasparente**; l’acquisizione di documentazione e di pareri tecnici deve essere nella disponibilità di tutti i componenti degli organi presso i quali si radica il processo decisionale (Commissioni parlamentari *in primis*) e del pubblico, salvi giusto i limiti relativi alla sicurezza nazionale e dell’industria strategica;
* **Limiti alle** **porte girevoli**: definire un dettagliato il regime delle **incompatibilità** tra il ruolo di rappresentante professionale di interessi – lobbista – e incarichi istituzionali e pubblici contestuali e per un adeguato periodo di comporto a seguire;
* Elaborare dei **Codici di condotta** per i pubblici funzionari coinvolti, responsabili e custodi della pubblicità e della trasparenza dei processi di consultazione degli interessi; anche per i membri del Parlamento? Qui si dovrà distinguere tra codici frutto di autonomia, la cui osservanza sia affidata agli stessi destinatari dei doveri di trasparenza e correttezza; e codici di comportamento elaborati dall’istituzione di appartenenza, che ne curi anche l’osservanza sanzionando eventuali violazioni (nel caso di parlamentari affidati all’Ufficio di presidenza? alla autonomia dei Gruppi?);
* Valorizzare la già ben strutturata, più recente, prassi delle **audizioni parlamentari su questioni di merito**: sì da accogliere i rappresentanti di interessi oltre agli esperti nel corso di procedure pubbliche e aperte;
* Prevedere la convocazione in audizione dei rappresentanti di interessi su iniziativa stessa delle Commissioni parlamentari e dei singoli parlamentari;
* Considerare la questione della definizione del **reato di traffico di influenze illecite**, *ex* art. 346-*bis* c.p.: va evitato il rischio che una qualunque violazione di una disposizione della disciplina di regolamentazione delle *lobbies* integri automaticamente la fattispecie di reato definita da tale disposizione; vanno pertanto formulare distinte ipotesi di violazioni disciplinari o amministrative;
* Disciplinare la tenuta dei **registri**, delle **sanzioni** e della conseguente **tutela giurisdizionale**: se i registri e l’attività di vigilanza saranno affidate all’autorità di governo o ad un’autorità indipendente (es. AS 2496, XVIII Leg., cit.), eventuali provvedimenti sanzionatori potranno essere impugnati dinanzi al giudice. Ma se dovesse invece scegliersi, come auspicherei almeno in riferimento alla partecipazione dei gruppi di interesse all’attività istruttoria nel corso dei lavori parlamentari, la tenuta degli albi/registri e la relativa attività di vigilanza presso organismi parlamentari si dovrà procedimentalizzare uno specifico ricorso agli organi di autodichia. Non prenderei alla leggera, in sostanza, l’interferenza di autorità esterne (Governo o *authorities*) sui lavori parlamentari;
* Metterei a tema, infine, la rilevanza nelle procedure legislative e decisionali in genere della nuova attenzione dedicata dalle istituzioni dell’UE al **rispetto dei principi dello stato di diritto nell’utilizzo dei fondi europei, a protezione dai rischi di responsabilità per violazione degli interessi finanziari dell’UE**. Si pensi al citato nuovo Regolamento 2092/2020[[7]](#footnote-7) sulla condizionalità al rispetto dei principi della *rule of law* nell’utilizzo dei fondi europei, e alle competenze dell’*European Public Prosecutors’ Office* EPPO[[8]](#footnote-8), la Procura europea competente a indagare, perseguire e portare in giudizio i reati in danno del bilancio dell'UE. Una disciplina sulla partecipazione e i contatti tra i gruppi di interesse e le istituzioni democratico-rappresentative dovrebbe fare senz’altro specifico rinvio ad una disciplina speciale, più articolata, allorché siano a tema provvedimenti e scelte legislative che coinvolgano gli interessi finanziari e il bilancio dell’UE, per dare un segnale forte di protezione degli stessi contro i rischi di malversazioni, conflitti di interesse, corruzione, etc. che ridondino in danno amministrativo e contabile in riferimento specifico ai fondi europei.

In realtà, comunque, e direi innanzi tutto resta centrale la più generale questione delle criticità del procedimento legislativo nella prassi più recente: le pratiche dei maxi-emendamenti, dell’approvazione dei testi normativi in Consiglio dei Ministri “salvo intese”, la riduzione degli spazi di lettura e discussione dei fascicoli degli emendamenti in Commissione sono tutte occasioni foriere di interferenze esterne indebite sui processi legislativi, con intrusioni occulte, spazi per le c.d. “manine”, etc.

La pubblicità e la trasparenza al centro della disciplina, quindi, ma senza trascurare la fondamentale importanza della semplificazione e del contenimento degli adempimenti formali. Un lavoro non semplice, ma neanche impossibile.

1. Non richiamo precedenti tentativi di disciplina né esperienze comparate visto l’eccellente lavoro dell’Ufficio Documentazione e ricerche della Camera dei deputati, XIX LEGISLATURA, *Disciplina della rappresentanza di interessi*, Dossier n. 25 del 23 marzo 2023. [↑](#footnote-ref-1)
2. Documento di lavoro dei Servizi della Commissione che accompagna la Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, SWD(2023) 812 final, Bruxelles, 5 luglio 2023, p. 16, nt. 122) richiamando il testo delle proposte di legge che, ancora nella scorsa Legislatura, avevano raggiunto lo stato più avanzato di elaborazione. [↑](#footnote-ref-2)
3. Id., p. 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Id., p. 17 [↑](#footnote-ref-4)
5. V. l’**Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea** su un *registro per la trasparenza obbligatorio* del 20 maggio 2021. [↑](#footnote-ref-5)
6. Recante *Norme integrative per il giudizi dinanzi alla Corte costituzionale*. [↑](#footnote-ref-6)
7. Regulation “on a general regime of conditionality for the protection of the Union budget”. [↑](#footnote-ref-7)
8. <https://www.eppo.europa.eu/en> . Dalla home page dell’Istituzione, “*It is responsible for investigating, prosecuting and bringing to judgment crimes against the financial interests of the EU. These include several types of fraud, VAT fraud with damages above 10 million euro, money laundering, corruption, etc.*”. [↑](#footnote-ref-8)